



Prot. n 111_2014 del 17 giugno 2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi

Mario Barbuto

Al Direttore Generale del personale e della formazione

Emilia Fagnoli

Al Direttore dell'Ufficio I – Affari Generali

Pietro Tarquini

Oggetto: Circolare n.2 del 04 febbraio 2014 della Funzione Pubblica. **Sollecito sospensione.**

La scrivente O.S. con nota Prot. N. 73_2014 dell'11 aprile 2014 (che si allega), richiedeva di:

1. Disapplicare la Circolare 2/2014 nella parte in cui modifica la normativa;
2. Equiparare le assenze per esami e visite specialistiche alle assenze per terapia, nel caso di gravi patologie;
3. Applicare la banca delle ore.

La nostra richiesta non ha ricevuto alcun riscontro, nel frattempo il Ministero dell'Interno con nota del 28 aprile 2014 (che si allega) ha testualmente disposto: *"nelle more di poter acquisire i necessari chiarimenti sui suddetti criteri di attuazione, la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti"*.

In altre parole: si disapplica la Circolare 2/2014.

Siamo pertanto a sollecitare l'accoglimento della nostra richiesta del 11 aprile 2014, conformemente a quanto già disposto dal Ministero dell'Interno.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Nazionale

Claudia Patti
Claudia Patti

Si allega:

1. Nota Prot. N. 73_2014 dell'11 aprile 2014
2. Nota del 28 aprile 2014 prot. 557/RS/01/61 del Ministero dell'Interno



Prot. n 73_2014dell'11 aprile 2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

→ Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi
Luigi Birritteri



→ Al Direttore Generale del personale e della formazione
Emilia Fagnoli

→ Al Direttore dell'Ufficio I – Affari Generali
Pietro Tarquini

Oggetto: Circolare n.2 del 04 febbraio 2014 della Funzione Pubblica.

A seguito della diffusione della Circolare in oggetto i lavoratori che sono costretti a sottoporsi a visite specialistiche stanno ricevendo un ulteriore danno e aggravii burocratici che mal si conciliano con il diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

Innanzitutto mi preme precisare che questa Federazione non deve ricordare a nessuno quanto la Corte di Cassazione a SS.UU. (Sent.23031/2007, all.1) ha autorevolmente affermato: *le circolari (...) non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emerse (...).*

La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattendere (evenienza questa che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata".

Questo dovrebbe bastare per confermare che se la cd. "circolare interpretativa" in realtà è modificativa di una legge già ampiamente penalizzante, deve essere disapplicata.



Le modifiche sostanziali introdotte dalla Circolare e non previste dalla legge sono evidenti:

- 1) La legge si riferisce sempre e solo ad "assenza per malattia" che, se ha luogo per "visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici", è da considerare come "permesso giustificato" (previa presentazione di attestazione e orario della stessa). In alcun caso, dalla legge, si evince l'abolizione dell'istituto della malattia per l'effettuazione di "visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici".

Se l'interpretazione dell'assenza per malattia deve invece forzatamente tradursi in "permesso giustificato" già previsto dal Ccnl in materia di permessi "per motivi personali o familiari", o permessi brevi o banca delle ore (ove prevista), risulta evidente che la legge introdurrebbe l'ulteriore fattispecie di "assenza per malattia" quale "permesso giustificato", fattispecie pari, ad esempio, dell'assenza per la donazione del sangue, per la testimonianza in tribunale, ecc..., ovvero rientrerebbe in "altri" permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge. Diversamente argomentando l'interpretazione "forzata" della legge che fa il DFP non si concilierebbe con la circostanza che i permessi contrattuali potrebbero già essere stati utilizzati, esauriti o comunque insufficienti, per le finalità indicate nel CCNL (motivi personali o familiari documentati). L'immediata conseguenza è che non sarebbe più possibile effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche se non usufruendo di ferie (e se sono finite anche queste?). Una simile interpretazione della legge lederebbe il diritto costituzionale alla salute, pertanto sarebbe da escludere.

- 2) Nella circolare si chiarisce che *"va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata"*. Occorre far presente che l'indicazione delle "diagnosi" o del tipo di "prestazione somministrata" non va mai riportata, non solo in questo caso ma in "nessun caso" perché trattasi di dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy.
- 3) Nella Circolare *"il caso di concomitanza tra espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa"* la Funzione Pubblica sostiene trovare *"applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia"* ed ancora laddove identifica il *"caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro a fini di semplificazione si ritiene possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che per queste ipotesi,*



potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico".

Questa O.S. ritiene doveroso che nelle ipotesi di dipendenti con patologie gravi o soggetti a terapie salvavita la certificazione contenente il calendario di giorni di assenza per malattia per l'effettuazione di terapie da presentare prima dell'inizio della terapia stessa **debba essere applicata anche ai giorni necessari per l'effettuazione di esami o visite specialistiche di controllo dell'evoluzione della patologia.**

E' del tutto evidente che nei casi di patologie gravi il protocollo medico applicato prevede non solo la terapia ma anche analisi, esami diagnostici di controllo e visite specialistiche a cadenza periodica prestabilita. E' indispensabile che i giorni di terapia vengano equiparati ai giorni necessari all'effettuazione di esami o controlli inerenti la patologia, analogamente alla disciplina delle terapie salvavita (Legge 133/2008 s.m.i).

- 4) Ultima, doverosa e sentita, annotazione: nella contestata Circolare 2/2014 si precisa *"il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".* Qualcuno può cortesemente spiegare a noi (che la chiediamo da un decennio) ed ai lavoratori perché nel Ministero della Giustizia la banca ore, prevista contrattualmente, non è mai stata applicata?

PER QUANTO SOPRA SI CHIEDE:

1. di disapplicare la Circolare 2/2014 nella parte in cui modifica la normativa;
2. di equiparare le assenze per esami e visite specialistiche alle assenze per terapia, nel caso di gravi patologie;
3. di applicare la banca delle ore.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Nazionale

Claudia Ratti

Si allega:

1. Sentenza Corte di Cassazione SS.UU. 23031/2007
2. Richiesta (ultima in ordine cronologico) della banca delle ore Prot. n. 26_2014 del 26/02/2014



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/61

Roma, 28 aprile 2014

OGGETTO: Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante: *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* – art. 4 comma 16 *bis* – Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (S.P.I.R.) (Uips)-ANIP ITALIA SICURA (Pnfd)	=ROMA=

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, datata 28 aprile 2014, concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333.A/9807.F.4/2718-2014

Roma, 28 aprile 2014

OGGETTO: Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"* - art. 4, comma 16 bis - **Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo
"Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo
delle Attività Amministrative SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL CENTRO RICERCA SICUREZZA
^^^^^^

ROMA

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA
DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO IL VATICANO

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"

SEDE

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI - ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE	DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

Con circolare in data 28 marzo 2014 veniva trasmessa la direttiva



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2014 con la quale sono state dettate le linee operative per la concreta applicazione delle novità introdotte dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 16-bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013.

In merito all'attuazione delle disposizioni della richiamata circolare, sono pervenuti numerosi quesiti circa l'applicabilità degli istituti giuridici del congedo straordinario di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 3/57 e dei permessi brevi disciplinati dall'art. 17 del D.P.R. n. 395/95, che sono allo stato, oggetto di valutazione anche da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pertanto, nelle more di poter acquisire i necessari chiarimenti sui suddetti criteri di attuazione, la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti.

Si segnala che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela.

Il Direttore Centrale
Aiello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aiello', written over the printed name.